

Regolamento Wista Italia

A. Regolamento Nazionale

Ad integrazione dello Statuto Sociale ed in conformità a quanto previsto da quest'ultimo, viene emanato dal Consiglio Direttivo con deliberazione unanime, con eccezione della previsione di cui all'art.2.2 che viene approvato con un voto di dissenso.

1. Candidature e Programmi

1.1 In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo le socie che risultino a tale momento iscritte da almeno tre anni alla Associazione e che siano in possesso dei requisiti per rivestire una delle cariche previste all'art. 7 dello Statuto, possono far pervenire alle Segreterie dell'Associazione le proprie candidature (unitamente ad un programma di massima) entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni liberi prima della data fissata per le elezioni.

1.2 La segreteria, dato atto delle candidature, comunicherà le stesse ed i relativi programmi tramite posta elettronica o tradizionale, entro e non oltre il settimo giorno antecedente le elezioni.

2. Importo e versamento quote sociali

2.1 La quota sociale è fissata, a far data dal 01 ottobre 2005, in Euro 300 annuali.

2.2 Il versamento delle quote sociali deve essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente al quale si riferisce, a pena di decadenza della qualità di socio.

2.3 Il Consiglio ha facoltà di accettare - per comprovati motivi – un pagamento tardivo.

3. Sedi secondarie

3.1 Per la sede secondaria ai fini dell'art. 1.3 dello Statuto, si intende un nucleo di almeno tre persone che esprimano la propria volontà di costituirsi sede secondaria facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

3.2 La sede secondaria dovrà riunirsi almeno due volte l'anno di cui una in concomitanza con l'Assemblea Nazionale e far pervenire verbale di detta riunione al Consiglio Direttivo per approvazione.

3.3 E' fatto obbligo alla sede secondaria di eleggere un proprio rappresentante che svolgerà funzioni di collegamento fra la sede secondaria e la sede centrale e presso i cui uffici la stessa sarà domiciliata.

3.4 L'assenza ingiustificata a due delle riunioni indette nel corso dell'anno dal rappresentante della sede secondaria costituisce giusta causa di espulsione. E' fatto obbligo alla rappresentante della sede secondaria di darne comunicazione al Consiglio affinché adotti i relativi provvedimenti.

3.5 Le sedi secondarie inoltreranno al Consiglio Direttivo, tramite il proprio rappresentante, il proprio preventivo di spese ordinarie e straordinarie per la disamina da parte del Consiglio medesimo che, in caso di approvazione dei predetti preventivi, provvederà a rimettere i fondi necessari direttamente alle sedi secondarie.

4. Membri dell'associazione

4.1. La partecipazione all'Associazione è riservata alle donne operanti nel settore marittimo che, condividendo gli orientamenti generali dell'Associazione, si impegnino a partecipare fattivamente all'attività svolta da quest'ultima.

4.2. Per settore marittimo si intendono le attività di mediazione marittima, di raccomandazione marittima, la proprietà navale, l'armamento, la gestione marittima, la classificazione navale, l'assicurazione marittima, l'avvocatura nel diritto marittimo, la finanza ed il giornalismo marittimi, il trasporto marittimo di cose e persone, la spedizione marittima, la cantieristica e la riparazione navale, ed ogni altra professione nell'ambito marittimo.

4.3. Nella domanda di ammissione, corredata dalla nota di presentazione di almeno un socio WISTA, decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, tenendo conto dei seguenti requisiti di base:

- titolo di studi secondario
- esperienza di almeno tre anni nel settore
- espletamento di funzioni di responsabilità operativa o gestionale nell'azienda di appartenenza

4.4. L'ammissione obbliga al versamento della quota associativa ed implica l'accettazione delle norme di cui al presente Regolamento, nonché dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

4.5. Il Consiglio direttivo ha facoltà di decidere, a maggioranza assoluta, sulla permanenza in associazione di coloro che, già soci Wista, non rispondano più ai requisiti di cui ai precedenti articoli.

5. Soci Onorari

E' facoltà del Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea, attribuire la qualifica di Socio Onorario a personalità che si siano particolarmente distinte nel mondo marittimo o a personalità pubbliche di rilievo che condividano ed operino nell'ambito degli scopi dell'Associazione.

B. Regolamento Locale

1.1 Fermo quanto previsto dallo Statuto in relazione alle Assemblee Nazionali, nella Sede di Genova l'assenza ingiustificata della socia a quattro riunioni e/o eventi consecutivi nel corso dell'anno costituisce giusta causa di espulsione.